CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE URGENTE

OGGETTO Norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 cmi. Approvazione regolamento.

Il Presidente,

richiamati i contenuti di cui al Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche" c.m.i. ed i contenuti di cui al Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" che prevede espressamente, all'art. 113, l'istituzione di un Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche;

tenuto conto che dal 18 aprile 2016, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, vecchio codice dei contratti, sono stati avviati diversi lavori ed opere pubbliche seguiti dalla U.O. Provveditorato e Servizi Generali, Opere Pubbliche della CCIAA;

richiamato in particolare l'art. 113 del suddetto D.Lgs 50/2016 s.m.i. che, ai commi 3, 4 e 5, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata) disponendo letteralmente quanto segue:
- comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- comma 3: L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del

trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
- comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

atteso che il presente Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

dato atto che, in virtù di quanto indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13937/2017, l'approvazione del presente regolamento è condizione necessaria per l'erogazione dei compensi di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.;

evidenziato che a seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ad opera della Legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha definito la questione, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento;

dato atto pertanto che nel corso degli ultimi mesi è stato avviato e completato il procedimento di stesura del presente regolamento, oggetto di discussione e di alcune modifiche;

visto il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche a norma dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 c.m.i." allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

verificato che, secondo il parere dominante della Corte dei Conti, nelle more della predisposizione del regolamento per l'erogazione degli incentivi, gli Enti possono legittimamente accantonare le risorse destinate al finanziamento dello stesso in

misura pari al 2% dell'importo a base di gara, senza tuttavia poter procedere alla ripartizione tra i beneficiari prima dell'approvazione dell'atto regolamentare stesso;

dato atto che per tutte le attività incentivabili ai sensi del citato art.113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. espletate a far data dal 19/4/2016 l'Ente ha sempre previsto nei relativi quadri economici detto accantonamento subordinandone l'effettiva liquidazione ai dipendenti interessati, all'approvazione del Regolamento in argomento e a seguito dell'adozione di idonei atti contabili;

ritenuto necessario procedere all'approvazione del Regolamento in oggetto al fine di poter procedere alla liquidazione delle somme accantonate;

tenuto conto che in sede di contrattazione integrativa del 27 dicembre 2023, ovvero nel "Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente della Camera di Commercio Venezia Giulia, relativo al triennio 2023-2025 e parte economica 2023", all'art. 10, viene citato testualmente: "Ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i compensi previsti all'art. 20 c. 1 lett. h), primo punto, del CCNL 16.11.2022 "incentivi per funzioni tecniche da riconoscere, secondo le previsioni dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016", ai responsabili unici del procedimento e ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche. Tali compensi potranno essere corrisposti previa adozione da parte dell'Ente di un apposito Regolamento che disciplinerà la materia in argomento.";

atteso che il presente provvedimento:
- è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla normativa nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;
- non comporta al momento ulteriori spese a carico del Bilancio annuale dell'Ente camerale;

stabilito di trasmettere il presente atto all'U.O. Risorse Umane;

considerato di incaricare il Segretario Generale a predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;

ritenuto di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line della CCIAA Venezia Giulia, oltre alla pubblicazione dei dati individuati dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito Internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente – provvedimenti organi di indirizzo politico".

ritenuto di prendere atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile; è necessario infatti garantire all'Ente camerale l'immediata disponibilità di una regolamentazione che consenta di avviare i procedimenti di competenza, previsti dalla norma in argomento per tutti i lavori ed opere pubbliche realizzate dalla CCIAA dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 fino al 1° luglio 2023;

considerato la necessità di dare approvazione al Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche a norma dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 c.m.i.", considerato che non sono previste riunioni di Giunta a breve termine;

ai sensi dell'art. 26, co. 3 dello Statuto camerale;

d e t e r m i n a

1. di ritenere la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale della presente e per le motivazioni espresse nella stessa, che si intendono integralmente riportate;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (vecchio codice) il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche a norma dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 c.m.i." da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, il cui testo, è allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto di quanto citato all'art. 10 del "Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente della Camera di Commercio Venezia Giulia, relativo al triennio 2023-2025 e parte economica 2023" dd. 27 dicembre 2023, in merito all'erogazione dei compensi previsti all'art. 20 c. 1 lett. h), primo punto, del CCNL 16.11.2022 "incentivi per funzioni tecniche da riconoscere, secondo le previsioni dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016", ai responsabili unici del procedimento e ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche. Tali compensi potranno essere corrisposti previa adozione da parte dell'Ente di un apposito Regolamento che disciplinerà la materia in argomento.", come riportato nelle premesse del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente atto all'U.O. Risorse Umane;
5. di dare incarico al Segretario Generale per l'adozione di ogni provvedimento e atto connesso, conseguente la presente determinazione;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo camerale della CCIAA Venezia Giulia, oltre alla pubblicazione dei dati individuati dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito Internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente – provvedimenti organi di indirizzo politico";

La presente determinazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella prossima riunione.

IL PRESIDENTE
comm. Antonio PAOLETTI

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

Signed by PAOLETTI ANTONIO
26.11.2026 13:31:44 UTC